

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore RISPOLI FARINA MARILENA

Nella seduta del 14/07/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Nel marzo del 2006, il ricorrente ha stipulato con la convenuta un contratto di prestito estinguibile mediante cessione "pro-solvendo" di quote della retribuzione mensile (stipendio mensile pari a 1.444,52 €), con il quale si è obbligato al versamento di 120 rate mensili di € 268,60 cadauna, per un capitale lordo di € 32.232,00. Successivamente, il 10.05.2010 estingueva il finanziamento in corrispondenza della 48^a rata. Il ricorrente, in sede d'estinzione, non avendo ricevuto gli oneri e le commissioni corrisposte e non godute per effetto dell'anticipata estinzione, ha inviato formale reclamo alla convenuta, richiedendone il rimborso in Base al Regolamento n. 35 del 26.05.2010. Non ricevendo alcun riscontro dalla convenuta, ha reiterato la sua istanza all'ABF. Il **ricorrente** ha chiesto all'Arbitro Bancario Finanziario di disporre il "rimborso delle spese di commissioni e di intermediari in base al Regolamento n. 35 del 26.05.2010 (ISVAP)".

La Convenuta, con nota del 15 giugno 2015, ha fatto pervenire le sue controdeduzioni nelle quali afferma che le condizioni di rimborso anticipato sono contenute nel contratto redatto nel 2006, accettato e sottoscritto dal cliente, e pertanto chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio deve decidere in merito alla richiesta del cliente che, estinto anticipatamente un finanziamento su cessione del quinto della retribuzione mensile, chiede la retrocessione della quota non maturata degli oneri anticipati.

Dall'allegato contratto si rilevano le condizioni economiche e la descrizione delle attività inerenti alle singole voci contrattuali,: la rata mensile è di Euro 268,60 per n.120. Gli interessi per la durata del prestito Euro 6.907,64. Per le commissioni di intermediazione finanziaria Euro 1.966,15 ; per commissioni all'agente in attività ,Mediatore o altro intermediario Euro 1,298,28; per costi assicurativi e spese(istruttoria, bolli) Euro 1.171,69.

Dal documento di sintesi allegato si ricava che nel caso di estinzione anticipata gli importi citati *“non saranno rimborsati trattandosi di costi ed oneri corrisposti anche a terzi ed in unica soluzione e non recuperabili dalla cessionaria”* e che il beneficiario godrà solo dell'abbuono interessi (TAN) indicati in contratto per il periodo di rateazione non goduto.

Non risulta sul contratto apposta alcuna firma attestante intervento di” Agente in Attività Fin., Mediatore Creditizio o altro Intermediario Fin”..

Il ricorrente non produce in atti copia del conteggio estintivo, ma solo copia del bonifico attestante il pagamento dell'importo dovuto per estinguere anticipatamente il finanziamento. Non è possibile stabilire pertanto se la convenuta abbia disposto, in sede di conteggio estintivo, eventuali abbuoni. Inoltre, solo nel reclamo, ovvero nella nota del 13.10.2014, il ricorrente quantifica il *rimborso delle spese di intermediari, oneri e accessori*, per un importo pari a 1.791,00 euro.

Ciò posto deve nuovamente ribadirsi l'orientamento condiviso, ormai da tempo, dai tre Collegi ABF ad avviso del quale l'intermediario è tenuto – sin dalla originaria versione dell'art. 125, comma 2, d.lgs. 385/1993 e dell'art. 3 del Decreto del ministero del tesoro 8 luglio 1992 – a rimborsare, in sede di estinzione anticipata del prestito, la quota parte delle componenti economiche pagate anticipatamente, ma soggette a maturazione nel corso del tempo (c.d. commissioni recurring).

In ordine alle istanze restitutorie formulate dal cliente, che ha estinto il contratto alla 48 ° rata, e con riferimento al premio per la polizza assicurativa a copertura del rischio impiego e/o del rischio morte, (che nel contratto è compresa con le “altre spese”), essa va valutata alla luce del collegamento negoziale esistente tra i contratti de quibus. Nella ormai consolidata giurisprudenza dell'ABF, è infatti ampia la casistica in cui si è riconosciuta la fondatezza della pretesa del cliente che abbia richiesto all'intermediario collocatore la restituzione di somme già corrisposte ad altro soggetto – anche – per un servizio assicurativo connesso al principale rapporto di finanziamento. Come persuasivamente rilevato “rispetto a queste fattispecie, si impone una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia e complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rileverebbe, di fatto, priva di causa. Sul punto, si è già pronunciato più volte questo Collegio, riconoscendo – anche in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione – il diritto del cliente al rimborso della quota parte del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduta in esito ad estinzione anticipata del relativo rapporto creditizio” (ex plurimis, da ultimo anche con riferimento al criterio di calcolo, v. Collegio ABF di Napoli, decisioni nn. 2173/14, 873/13, 796/13, 298/13, 140/13, 46/13, 2613/12, 2612/12, 2610/12, 2280/12, 1720/12, 746/12; nello stesso senso Collegio ABF di Roma, decisioni nn. 1138/13, 1979/12, 491/12;



Collegio ABF di Milano, decisioni nn. 2106/14, 980/13, 480/13, 432/13, 2730/12, 2055/12, 776/12, 195/12). Deve, altresì, precisarsi che l'entrata in vigore (il 19 dicembre 2012) dell'art. 22 del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221) è irrilevante ai fini della controversia de qua. Ed infatti, con riferimento alla ricordata norma può ribadirsi non solo che la stessa "risulta ratione temporis inapplicabile al contratto di specie, atteso che – sebbene il comma 15 septies disponga l'applicazione della norma ai contratti commercializzati prima dell'entrata in vigore della stessa" – lo stesso risulta estinto prima della sua entrata in vigore (i.e., come già rilevato, nel giugno 2011), quanto che "gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione, non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati, rilevando invece ai fini della eventuale azione di regresso" (testualmente, ex plurimis, Collegio ABF di Napoli, decisione n. 1805/2013). In ordine alla quantificazione dell'importo da retrocedere, troverà quindi applicazione il metodo di cui all'orientamento dei Collegi ABF già richiamato supra che si è stabilizzato – salvo eccezioni connesse a fattispecie qui non ricorrenti – nel senso di riconoscere un rimborso "parametrato alla durata residua del finanziamento". Pertanto, l'indebitato da restituire per oneri assicurativi senza più corrispondenza causale (applicando il criterio proporzionale su n.72 rate residue) deve determinarsi in **€ 703,01**.

Per quanto attiene alle "commissioni di intermediazione finanziarie", richieste in restituzione, l'esame diretto del contratto de quo consente di rilevare la carenza di qualsivoglia descrizione della attività svolta dall'intermediario. In applicazione del principio già enunciato dal ricordato orientamento e ribadito dal Collegio ABF di Coordinamento – decisione n. 6167/14, alla cui motivazione si rinvia – con riferimento alla necessaria "perfetta trasparenza ex ante" dei costi rimborsabili, l'importo da restituire al cliente, sulla base del metodo del pro rata temporis, deve liquidarsi in **€ 1179,69**. La medesima carenza informativa si palesa altresì con riferimento alle voci "commissioni all'agente etc" in quanto non risulta che vi sia stato alcun intervento di alcune di queste figure e pertanto il costo indicato va restituito per intero, nella misura di euro **1.289,28**. In applicazione dei principî testè ricordati, l'importo da retrocedere al cliente deve quantificarsi per un totale di **€ 3.171,98**.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.171,98.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI